



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 168/18/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
SCORTATI / OPTIMA ITALIA S.P.A.
(GU14/1866/2017)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 ottobre 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS", e in particolare l'articolo 2, comma 2;

VISTA l'istanza del Sig. Scortati, del 27 ottobre 2017;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trova applicazione *ratione temporis* il *Regolamento sugli indennizzi* vigente al momento della presentazione dell'istanza, e dunque nella versione precedente alle modifiche introdotte con la delibera n. 347/18/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, cliente dell'operatore Optima Italia S.p.A., in riferimento all'utenza telefonica *business* n. 08118745xxx, lamenta la sospensione del servizio.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato che nel periodo compreso dal 31 agosto al 10 ottobre 2017 il servizio di telefonia fissa è stato sospeso.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto *"un equo risarcimento per i mancati guadagni conseguenti all'impossibilità di effettuare servizio a domicilio essendo la easy burger una paninoteca, guadagni stimati in euro 100,00 al giorno"*.

2. La posizione dell'operatore

La società Optima Italia S.p.A., in memorie, ha dichiarato che *"come previsto dalla Carta Servizi Optima, per il malfunzionamento del servizio, ha provveduto ad applicare al cliente un indennizzo di euro 10,00 per ogni giorno di completa interruzione, per un totale di euro 400,00"*. La Società ha altresì provveduto a stornare il canone relativo ai servizi voce e ADSL per due mesi.

Pertanto, rilevata l'inammissibilità di qualunque richiesta risarcitoria, ha chiesto il rigetto delle richieste dell'utente.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

Preliminarmente, per quanto concerne le pretese risarcitorie, si osserva che, ai sensi dall'articolo 19, comma 4, del *Regolamento*, la liquidazione del danno esula dalle competenze dell'Autorità. Pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

può trovare accoglimento in questa sede, se non in termini di corresponsione degli indennizzi di cui al Regolamento approvato con delibera n. 73/11/CONS.

Nel merito, preso atto che, prima dell'instaurazione della controversia, l'operatore ha già corrisposto gli indennizzi contrattuali previsti nella propria Carta dei servizi, il *Regolamento sugli indennizzi* non può trovare applicazione nel caso di specie, in virtù dell'articolo 2, comma 1, del medesimo regolamento.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA **Articolo 1**

1. L'Autorità non accoglie l'istanza del Sig. Scortati nei confronti della società Optima Italia S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi